



# COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

**REGOLAMENTO PER  
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER  
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI QUALUNQUE  
GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22 marzo 2017

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Comune di San Vito di Leguzzano, di forme di sostegno economico a soggetti beneficiari, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Non sono soggette alla disciplina del presente regolamento:

- le iniziative che la Giunta, per particolari motivi di rilevanza pubblica, ritenga di promuovere, in diretta collaborazione con soggetti terzi qualificati, nell'interesse della comunità. In tal caso i rapporti saranno regolati da convenzione/accordo approvati dalla Giunta;
- i rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

### **Art. 2 – Forme di sostegno**

L'intervento del Comune che arreca i vantaggi si distingue nelle seguenti tipologie:

a) contributi: corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate dallo Statuto comunale, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla Costituzione.

La Giunta può accollarsi l'intero onere delle attività con provvedimento motivato nei seguenti casi:

- contributi ad istituzioni pubbliche;
- contributi per eventi o attività di rilevante interesse per la collettività ovvero di rilevante significato civico, economico, sociale, occupazionale, culturale, religioso e sportivo;
- contributi per interventi in caso di eventi calamitosi.

In casi adeguatamente motivati e documentati, la concessione di benefici di cui al presente regolamento può essere disposta dalla Giunta a favore dei soggetti di cui all'articolo 3, per interventi di solidarietà e cooperazione internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e/o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari e/o a calamità naturali e/o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale.

b) vantaggi economici: si intende la fruizione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate, nonché la fruizione gratuita o agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo;

c) sussidi ed ausili finanziari: erogazione di interventi di carattere economico tendenti alla riduzione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.

In particolare si intende:

- c.1) sussidi, quando si tratta di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
- c.2) ausili finanziari, quando si tratta di un intervento straordinario volto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della persona o della famiglia dovuto a cause straordinarie;

d) patrocinio: rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del

Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, artistiche e scientifiche, riconducibili alle finalità indicate dallo Statuto comunale, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale della Costituzione.

### **Art. 3 - Soggetti beneficiari**

1. Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, di norma residenti ed operanti nel territorio comunale i quali:

a) nel caso di persone:

- versino in disagiata situazione, tale da non garantire il diritto ad una dignitosa qualità della vita;
- pongano in essere attività ed iniziative riconducibili alle finalità indicate dallo Statuto comunale, purché non abbiano fini di lucro privilegiando quelle a carattere continuativo;
- coloro che sono in regola con le vigenti norme che disciplinano il soggiorno e la permanenza delle persone prive della cittadinanza italiana;

b) nel caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni:

- abbiano finalità e pongano in essere attività riconducibili alle finalità indicate dallo Statuto comunale, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla Costituzione, non perseguano fini di lucro, privilegiando coloro che svolgono attività a carattere continuativo;
- perseguano finalità di significato morale particolare, quali ad esempio l'aiuto e il sostegno a soggetti in particolari situazioni di disagio economico e sociale;
- effettuino interventi per la sistemazione di immobili di proprietà di soggetti privati che siano di pubblico interesse nel territorio comunale;
- compiano opere di interesse generale e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio;
- intervengano in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche;
- intervengano in favore di iniziative umanitarie.

2. Nel caso di concessione di contributi a favore di imprese è necessario rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di stato e quindi gli stessi devono rispettare tutte le condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e quanto disposto dall'articolo 31 del D.L. n. 69/2013, come integrato dalla legge di conversione n. 98/2013 in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

## **CAPO II CONTRIBUTI**

### **Art. 4 - Tipologia e spese ammissibili a contributo**

1. I contributi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

2. Non sono ammissibili a contributo le spese:

- per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, erogati a soci aderenti, per prestazioni personali di qualsiasi tipo rese dai soci o aderenti stessi, salvo il rimborso delle spese vive da questi sostenute a nome e per conto dell'associazione e adeguatamente dimostrate;
- per pranzi e cene sociali, di rappresentanza, di lavoro o comunque denominati, assunte a favore dei beneficiari e dei loro associati e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- per donazioni, regalie od altre spese voluttuarie di ogni natura e specie, assunte dai beneficiari a favore di chiunque.

3. L'entità dei contributi non può in ogni caso superare la differenza tra le spese e le entrate, comunque realizzate dal beneficiario, per l'attività o l'iniziativa ammessa.

## **Art. 5 - Contributi ordinari**

1. I contributi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro a sostegno dell'attività ordinaria annuale del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente.

2. Le domande di contributo vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno (per il solo 2017 entro maggio), salvo diverso termine stabilito dalla Giunta per esigenze particolari.

3. Nel caso vi siano disponibilità di bilancio ulteriori, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di accettare ulteriori domande pervenute dopo il 30 maggio.

4. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:

a) generalità della persona fisica ovvero denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;

b) nel caso di ente o di associazione, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione comunale;

c) programma delle iniziative che si intendono svolgere durante l'anno.

d) bilancio preventivo dell'anno in corso, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa, nessuna esclusa, al lordo dell'IVA ove la stessa sia indeducibile, compreso l'importo che si intende chiedere al Comune;

e) relazione delle attività svolte nell'anno precedente e rendiconto finanziario;

f) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;

g) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dall'Amministrazione comunale;

h) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;

i) dichiarazione che indichi o escluda che la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;

j) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento

k) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi il numero dei soggetti partecipanti all'associazione;

l) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione e non a quello commerciale, ai sensi dell'art. 51 del DPR 29 settembre 1973, n. 597;

m) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;

n) impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati riportati nella domanda.

5. I contributi ordinari hanno lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario e vengono erogati considerando i seguenti criteri:

- le iniziative programmate coinvolgono e promuovono la comunità locale e hanno un rilevante significato civico, economico, sociale, occupazionale, culturale, religioso e sportivo
- il rendiconto delle attività dell'anno precedente è positivo o tuttalpiù in pareggio
- alcune attività sono organizzate in collaborazione con altri enti operanti nel territorio comunale
- le attività/iniziativa sono programmate periodicamente e con continuità
- il soggetto non gode di finanziamenti da parte di altri enti
- le attività programmate sono gratuite
- lo statuto prevede che, in caso di cessazione dell'attività, i beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto saranno devoluti al comune.

Le domande di contributo devono possedere almeno 2 dei criteri fra quelli definiti, e il primo in modo obbligatorio;

7. L'ufficio comunale competente provvede all'istruttoria delle domande nei 30 giorni seguenti, e le rimette alla giunta che provvede al piano di riparto e stabilisce l'importo assegnato ai richiedenti.

8. Il provvedimento di concessione deve essere adottato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste.

9. Il contributo verrà liquidato al richiedente in un' unica soluzione a consuntivo dell'attività, su presentazione della relazione delle attività svolte e del rendiconto finanziario relativo all'anno a cui il contributo si riferisce, presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il termine del 31 marzo è perentorio, in caso di mancata presentazione della rendicontazione entro i termini il contributo non sarà erogato.

In caso di formale richiesta, il contributo potrà essere erogato in due momenti diversi. Un primo acconto, pari al 60% dell'importo, verrà erogato entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Il saldo, pari al 40% dell'importo, verrà erogato previo esame del bilancio consultivo e di eventuali ulteriori documenti utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti. Al fine della liquidazione del contributo verranno in ogni caso applicate d'ufficio le disposizioni di cui agli art. 4 e 5 comma 5.

#### **Art. 6 - Contributi straordinari**

1. I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro *una tantum* che può essere erogata, nei seguenti casi:

- a) a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedente;
- b) per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario per un importo massimo pari al 50% della spesa sostenuta.

2. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:

- a) relazione dettagliata sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente o associazione intende perseguire riconducibili alle finalità indicate dallo Statuto comunale;
- b) dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente o l'associazione richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune;
- c) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- d) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
- e) dichiarazione che indichi o escluda che la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
- f) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. La Giunta deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziati nel bilancio determinando l'entità del contributo.

4. In caso di più richieste di contributi straordinari verrà erogato il contributo sulla base dei seguenti criteri:

- caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
- numero dei soggetti aderenti all'iniziativa.

5. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

6. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento.

7. Al fine di ottenere il pagamento, che verrà effettuato con le modalità di cui all'art. 5 comma 9, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare al Comune, a conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:

a) consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'intervento oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;  
b) fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;  
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta:

- l'entità di eventuali contributi concessi da altri enti e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione ed il preventivo presentati;  
- il regime fiscale;  
- che il legale rappresentante è abilitato a riscuotere in nome e per conto dell'ente o dell'associazione che rappresenta.

8. Le spese che sono oggetto di rendicontazione devono essere documentate mediante note di spesa in originale (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) debitamente quietanzate oppure mediante estratti conto e bonifici bancari; la documentazione sarà riconsegnata in fase di liquidazione del contributo.

9. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; ogni documento giustificativo intestato ad altri sarà rigettato in sede di rendiconto.

10. I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni e simili) devono essere prodotti in originale allegati ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo; su tutta la documentazione giustificativa sarà apposto un timbro del Comune che ne attesti l'uso ai fini dell'ottenimento del contributo finanziario.

11. Contributi straordinari nella misura massima del 50% della spesa possono essere elargiti anche a favore di privati, residenti nel Comune, che sostengono spese o effettuano direttamente interventi di interesse pubblico o comunale, quali, a titolo esemplificativo, sgombero neve, muri di sostegno di strade comunali, muri di contenimento

12. Nell'ambito delle somme stanziare, la Giunta ha facoltà di emanare bandi pubblici contenenti: modalità, termini, requisiti, criteri di assegnazione e ammontare delle somme disponibili.

13. Sulla base del bando, gli uffici provvedono all'istruttoria delle domande pervenute nei termini, alla stesura di una graduatoria, alle ammissioni/esclusioni conseguenti e all'assegnazione dei contributi fino alla concorrenza delle somme stanziare e disponibili a bilancio.

## **CAPO III VANTAGGI ECONOMICI**

### **Art. 7 - Destinatari degli interventi**

1. Possono ricevere vantaggi economici comunque attribuiti i seguenti soggetti:

- persone fisiche;
- persone giuridiche;
- associazioni, gruppi e comitati, anche non aventi personalità giuridica.

### **Art. 8 - Natura del vantaggio economico**

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative a:

a) godimento di un bene comunale mediante:

- concessione a titolo gratuito od agevolato di edifici o locali di proprietà del Comune;
- concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune oppure a pagamento per iniziative non patrocinate a carattere privato;
- concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature, automezzi e personale del Comune sia per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune, sia per l'organizzazione di attività che hanno come scopo un interesse pubblico e la tutela del territorio;

b) fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata, per i servizi a domanda individuale;

### **Art. 9 - Utilizzo di immobili, strutture o beni**

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. Le attività consentite nei suddetti locali non devono essere in contrasto con gli scopi del Comune e, comunque, devono essere lecite, non vietate dall'ordinamento e non contrarie all'ordine pubblico.

3. La disponibilità dei locali è in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative ed attività specifiche del Comune, che hanno la precedenza.

4. Il vantaggio economico, di cui al comma 1, può essere ricorrente o occasionale e può essere concesso in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

5. Il Comune può erogare sovvenzioni a enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

6. Il Comune può consentire l'uso di beni mobili registrati da parte di enti o privati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale o per la tutela del territorio.

7. L'uso dei beni di cui al comma 6 è disposto su domanda da parte dei soggetti interessati, alla quale deve essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

8. In caso di necessità inderogabili del Comune, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

### **Art. 10 - Servizi a domanda individuale**

1. Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983, il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali l'ente intenda consentire esenzioni o

agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

2. E' di competenza della Giunta l'accoglimento o il rigetto della richiesta di esenzione o riduzione dal pagamento delle rette per i servizi a domanda individuale, su proposta dell'assistente sociale che presenta apposita relazione illustrativa dei motivi di ordine socio-economico a sostegno della richiesta.

3. L'esenzione o l'agevolazione di tariffa vengono concesse a residenti in situazione non debitoria nei confronti dell'ente, considerando il reddito familiare sulla base dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) e la composizione del nucleo familiare (numero di figli che usufruiscono del servizio, presenza di disabilità, ...);

4. La Giunta può definire livelli di ISEE in base ai quali erogare i vantaggi economici.

#### **Art. 11 - Procedimento per l'ammissione al vantaggio economico relativo ai servizi a domanda individuale**

1. Per l'ammissione ad un vantaggio economico, di cui all'art. 11 del presente regolamento, è previsto il seguente procedimento:

##### a) Apertura del procedimento

L'apertura del procedimento avviene su valutazione dei servizi sociali in base alla formale richiesta presentata su apposito modello messo a disposizione dall'ente.

##### b) Documentazione richiesta

La documentazione richiesta è:

- di tipo anagrafico: stato di famiglia da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;
- di tipo economico: dichiarazione dei redditi o modulo equivalente (ISEE); ricevute di affitto; eventuale certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro.

##### c) Istruttoria

L'istruttoria delle pratiche da parte dell'ufficio comunale competente prevede:

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- esame della relazione dell'assistente sociale.

##### d) Provvedimento definitivo

Sulla base dei criteri sopra enunciati ed effettuate le verifiche richieste, la Giunta decide definitivamente in merito alla concessione del vantaggio economico.

## **CAPO IV SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI**

#### **Art. 12 - Finalità**

1. Con gli interventi definiti "sussidi" ed "ausili finanziari", l'Amministrazione comunale intende concorrere concretamente al superamento di situazioni di grave precarietà di soggetti in stato di bisogno.

#### **Art. 13 - Soggetti beneficiari e tipologia degli interventi**

1. Possono beneficiare di sussidi ed ausili finanziari le persone residenti nel Comune.

2. Gli interventi del Comune per il sostegno di persone in stato di bisogno possono essere i seguenti:

- a) interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi (perdita del lavoro, acquisto di beni di primaria necessità, ...);
- b) interventi per il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;



- c) interventi in caso di calamità naturali;
- d) coperture di altri bisogni che verranno considerati e valutati di volta in volta, esaminata la documentazione prodotta e le necessità del caso.

3. Al fine di ottenere la concessione di sussidi ed ausili finanziari, è necessario che venga presentata la domanda redatta su modulistica messa a disposizione dell'ente, e la richiesta dell'assistente sociale, comprensiva di un'apposita relazione illustrativa che evidenzi lo stato di particolare bisogno e/o le gravi condizioni di disagio socio-economico dei soggetti e comprensiva della dichiarazione ISEE riferita all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

4. L'assegnazione di sussidi ed ausili finanziari è disposta con deliberazione della Giunta sulla base di motivata proposta.

5. La Giunta comunale può definire livelli di ISEE in base ai quali erogare sussidi ed ausili finanziari.

## **CAPO V PATROCINI**

### **Art. 14 - Natura del patrocinio**

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrino nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.
3. La concessione del patrocinio va formalizzata con apposito atto dal Sindaco.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 15 - Pubblicità**

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.